

REGOLAMENTO (CEE) N. 2967/79 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1979

che determina le condizioni in cui taluni formaggi ammessi al beneficio di un regime preferenziale all'importazione devono essere trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2915/79 dispone che, nei limiti di un contingente tariffario annuale di 3 500 t e sempreché il valore franco frontiera non sia inferiore a un determinato importo minimo, taluni formaggi destinati alla trasformazione possono essere importati nella Comunità previa riscossione di un prelievo di 12,09 ECU/100 kg; che, a norma del regolamento (CEE) n. 2965/79 della Commissione, del 18 dicembre 1979, relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie⁽⁴⁾, tali formaggi devono essere scortati da un certificato IMA indicante il prezzo franco frontiera; che occorre stabilire le disposizioni da osservare in materia di trasformazione; che, per altri prodotti, queste disposizioni figurano nel regolamento (CEE) n. 1535/77 della Commissione, del 4 luglio 1977, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2687/77⁽⁶⁾; che tali disposizioni devono essere per quanto possibile applicate;

considerando che, per fruire del trattamento d'importazione preferenziale, occorre rispettare un determinato valore franco frontiera; che si deve tener conto di ciò nel calcolare l'importo dei dazi non riscossi menzionato agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1535/77;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatto salvo il disposto del presente regolamento, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1535/77 si applicano ai formaggi di cui alle sottovoci 04.04 E I b) 1 e 04.04 E I b) 5 della tariffa doganale comune, destinati alla trasformazione ed importati nei limiti dei contingenti tariffari previsti dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2915/79.

Articolo 2

1. I formaggi di cui all'articolo 1 si considerano trasformati se sono stati trasformati in prodotti compresi nella sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune.

2. L'importo dei dazi non riscossi, menzionato negli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1535/77 è considerato pari, per 100 chilogrammi di peso netto, alla differenza tra il prelievo applicabile al prodotto in causa il giorno della sua immissione in libera pratica e l'importo di 12,09 ECU.

3. L'esemplare di controllo T5, di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1535/77, deve contenere, nel riquadro 104, una o alcune delle diciture seguenti:

- destinazione particolare: regolamento (CEE) n. 1535/77 e regolamento (CEE) n. 2967/79,
- særligt anvendelsesformål: forordning (EØF) Nr. 1535/77 og forordning (EØF) nr. 2967/79,
- end use: Regulations (EEC) No 1535/77 and (EEC) No 2967/79,
- besondere Verwendung: Verordnung (EWG) Nr. 1535/77 und Verordnung (EWG) Nr. 2967/79,
- destination particulière: règlement (CEE) n° 1535/77 et règlement (CEE) n° 2967/79,
- bijzondere bestemming: Verordening (EEG) nr. 1535/77 en Verordening (EEG) nr. 2967/79.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

(3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

(4) Vedi pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU n. L 171 del 9. 7. 1977, pag. 1.

(6) GU n. L 314 dell'8. 12. 1977, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente
